

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2441, co. 6, c.c. e della Norma 10.1. delle *"Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate"*, emanate dal CNDCEC nel mese dicembre 2020 e vigenti dal 1° gennaio 2021, con deliberazione del 09/03/2023 l'organo di amministrazione della società ha disposto di proporre all'assemblea dei soci la modifica all'art. 21.3 dello Statuto sociale, prevedendo di attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 30 aprile 2028/14 maggio 2028, con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo. Il termine sopra citato, a fronte dello spostamento delle date di convocazione dell'assemblea straordinaria, è da intendersi riferito al 29 maggio 2028/30 maggio 2028, come da successive informative al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso delle sedute consiliari;
- a tal fine lo stesso organo di amministrazione ha convocato l'assemblea (straordinaria) dei soci in data 29 maggio 2023 in prima convocazione e in data 30 maggio 2023 in seconda convocazione, con avviso recante all'ordine del giorno: "Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 10 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti";
- in data 9/03/2023, il Collegio sindacale ha ricevuto dall'organo di amministrazione, nei termini di legge, la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione [ovvero: limitazione] e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissioni delle nuove azioni;
- non rientra tra le competenze del Collegio sindacale valutare, nel merito, le ragioni addotte dall'organo di amministrazione finalizzate alla limitazione o all'esclusione del diritto di opzione, essendo la vigilanza del Collegio limitata alla valutazione della completezza delle informazioni rese in ordine alle motivazioni contenute nella delibera di aumento.

Tanto premesso, questo Collegio sindacale sottopone all'attenzione dei soci il proprio parere previsto dall'art. 2441, co. 6, c.c., redatto con lo scopo di accertare i criteri utilizzati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e di attestare, attraverso l'espressione del giudizio di questo Collegio sindacale, la congruità del prezzo di emissione delle medesime.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo di amministrazione, il Collegio sindacale osserva e dà atto di quanto segue:

a) la relazione dell'organo di amministrazione chiarisce la natura, le ragioni e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta, in particolare, di una operazione di delega all'aumento di capitale a pagamento, che trova il proprio fondamento nella prescrizione di cui alle Disposizioni di Vigilanza (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione IV, Paragrafo 2), laddove, trattando degli statuti delle Banche aderenti ad un Gruppo Bancario Cooperativo, è previsto che, al fine di garantire la tempestività di eventuali interventi di ricapitalizzazione della Banca, lo Statuto deve contenere una clausola con cui è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ex art. 150-ter del TUB, sottoscrivibili dalla Capogruppo, fino all'ammontare determinato su indicazione della Capogruppo stessa.

L'aumento di capitale delegato risulta coerente rispetto agli scopi sociali, normativi e regolamentari, e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. Trattasi peraltro di adeguamento di clausola già prevista dal vigente art. 21.3 dello Statuto sociale, il cui termine quinquennale era prossimo alla scadenza.

b) L'aumento di capitale a pagamento è dunque previsto attraverso la proposta di modifica dell'art. 21.3 dello Statuto sociale, con attribuzione statutaria di delega al Consiglio di amministrazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 35.500.000,20 (trentacinquemilionicinquecentomila/20), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo.

L'importo è stato calcolato su indicazione della Capogruppo, considerando il massimo tra il rischio di capitale generato nell'ambito dell'Accordo di Garanzia e l'1% dei TREA individuali (al 31/12/2022), arrotondando gli importi per eccesso ai 500.000 euro.

I dati utilizzati sono i seguenti: Importo

Rischio di Capitale Generato (IPS 01/07/2022-30/06/2023)	35.036.469
TREA al 31/12/2022	375.166.445
1% del TREA	3.751.664

- c) È stato escluso il diritto di opzione trattandosi di azioni di finanziamento ex art. 150-ter del TUB, sottoscrivibili dalla Capogruppo, fino all'ammontare determinato su indicazione della Capogruppo stessa.

Nel novero degli interventi di sostegno infra Gruppo, l'articolo 15 dell'Accordo di garanzia conferisce infatti alla Capogruppo, nel caso la stessa riscontri l'esigenza di un intervento di capitale in favore di una Banca Affiliata, il diritto di comunicare all'Affiliata interessata la necessità di emettere le richiamate azioni di finanziamento riservate alla Capogruppo. Lo stesso accordo di garanzia definisce, all'articolo 17, le modalità di emissione delle azioni di finanziamento prevedendo, inter alia, che: *"entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Capogruppo, l'organo con funzione di supervisione strategica della Banca Affiliata delibera l'emissione di azioni di finanziamento riservate in via esclusiva alla sottoscrizione della Capogruppo per il valore indicato dalla Capogruppo stessa..."*.

- d) L'efficacia della novellata clausola dello Statuto sociale, una volta approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca - e della connessa previsione di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione - resterà comunque subordinata al rilascio, da parte dell'Autorità di Vigilanza, dell'attestazione di conformità secondo le Disposizioni di Vigilanza (Disp. Vig. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione IV, Paragrafo 2).

Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate e dalle attività di vigilanza condotte, il Collegio sindacale esprime parere favorevole.

Tali osservazioni, unitamente alla relazione dell'organo di amministrazione, saranno depositate in copia presso la sede legale della società nei 15 giorni che precedono l'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Roreto di Cherasco, 20 aprile 2023

Il Presidente del Collegio Sindacale

Paolo Delfino



